

**DISCIPLINARE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI DI
NATURA TRIBUTARIA ed EXTRA TRIBUTARIA
COMPRESSE LE SANZIONI PER VIOLAZIONI CDS**

Comune di Bricherasio

1-Oggetto del Servizio

L'Ente affida al Concessionario il servizio di riscossione coattiva dei crediti insoluti di natura tributaria ed extra tributaria, vantati dall'Ente.

L'affidamento formale dei crediti da riscuotere avverrà mediante consegna di lista di carico analitica, i cui crediti dovranno essere certificati come "certi, liquidi ed esigibili" dal Funzionario Responsabile dell'entrata.

Nel caso in cui nella Lista di Carico siano presenti partite la cui prescrizione matura entro 180 giorni dalla data di consegna della Lista di Carico, GEC provvederà ad un unico tentativo di notifica dell'ingiunzione all'indirizzo indicato dall'Ente. Nel caso di mancata notifica tale partita verrà considerata prescritta *ab origine* e pertanto GEC potrà presentare comunicazione di inesigibilità.

La lista di carico dovrà contenere:

- i riferimenti anagrafici, l'indirizzo di notifica e il Codice Fiscale della persona fisica o giuridica;
- l'elenco dei tributi con data decorrenza calcolo interessi, l'importo del tributo e della sanzione;
- ogni altra informazione utile alla gestione della riscossione coattiva;

secondo le specifiche del tracciato ministeriale 290 oppure su un file in formato excel predisposto da GEC.

Nella fase di elaborazione della Lista di Carico GEC procede allo scarto delle partite:

- Per importo minimo come da indicazione dell'Ente;
- Per procedure concorsuali in corso (in caso di possesso dell'informazione);
- Per soggetti (persone fisiche) deceduti o società cessate (persone giuridiche) (in caso di possesso dell'informazione).

GEC si impegna a postalizzare le Ingiunzioni entro le seguenti date:

- Entro il 31 marzo: per Liste consegnate dall'Ente a GEC dal 1 novembre al 31 gennaio
- Entro il 30 giugno: per Liste consegnate dall'Ente a GEC dal 1 febbraio al 30 aprile
- Entro il 30 settembre: per Liste consegnate dall'Ente a GEC dal 1 maggio al 31 luglio
- Entro il 31 dicembre: per Liste consegnate dall'Ente a GEC dal 1 agosto al 31 ottobre

2-Riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale – esecuzione del servizio

GEC svolge il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639/1910 e secondo le disposizioni di cui al Titolo II del D.P.R. n. 602/1973 in quanto compatibili, con le modalità di seguito indicate.

Le Ingiunzioni fiscali sono sottoscritte, ai fini della loro esecutorietà, dal Concessionario, in persona del Legale Rappresentante o da un Suo delegato.

Trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'ingiunzione fiscale (in A.G.) senza che sia stato effettuato il pagamento, GEC, tenuto conto dell'entità del credito azionato e di quanto concordato nella Tabella A), è autorizzata ad

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

intraprendere autonomamente le azioni cautelari e/o esecutive indicate nel Titolo II (art.45 e seguenti) del D.P.R. n. 602/1973 e s.m.i.

In fase di riscossione coattiva sarà cura del Concessionario provvedere agli accorpamenti per codice fiscale e per debiti nei confronti di Enti diversi al fine di definirne il processo sulla base delle fasce di importo "tributi" di cui alla tabella A).

3- Ingiunzioni Fiscali – forma e attività di notifica

Le Ingiunzioni fiscali di pagamento rispettano, nella forma, quanto previsto dalla Legge 27 luglio 2000, n.212 - *Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*.

L'attività di notifica avviene a mezzo del servizio postale ex L. 890/1982.

Affinchè l'attività di notifica dell'Ingiunzione Fiscale vada a buon fine gli indirizzi di recapito dovranno essere il più aggiornati possibile sulla base dei dati presenti presso l'Anagrafe dell'Ente, indicando, nel caso di contribuenti residenti all'estero, il domicilio fiscale italiano; in assenza di un indirizzo italiano valido, l'Ente provvederà a scaricare la quota dietro richiesta scritta del Concessionario.

In caso di mancata notifica dell'atto (indirizzo sconosciuto, trasferito, irreperibile, ecc.), GEC compirà un secondo e ultimo tentativo di notifica ad un nuovo indirizzo indicato dall'Ente; nel caso di ulteriore esito di notifica negativo o, in assenza di ulteriori indirizzi di recapito, l'Ente provvederà a concedere il discarico dietro richiesta scritta da parte di GEC.

4 – Procedure Esecutive/Cautelari e Comunicazioni di Inesigibilità

Ai fini della riscossione coattiva GEC attiva le procedure sulla base dell'importo a debito di cui alla Tabella A. Per fascia di importo di debito si intende il debito complessivo in capo ad un determinato soggetto che può essere generato da crediti tributari vantati dai diversi enti ai quali GEC offre il servizio.

Ai fini della comunicazione di inesigibilità, si intende il debito nei confronti del singolo ente.

Questa impostazione operativa consente all'Ente di usufruire delle economie di scala legate al processo.

A titolo esemplificativo:

Mario Rossi

debito Vs Ente A: 50 euro

debito Vs Ente B: 1000 euro

debito Vs Ente C: 500 euro

Debito totale: 1550 euro – debito complessivo FASCIA 3

Fermo Amministrativo: iscrizione

Pignoramento c/o Terzi: nessuna informazione

Procedura Concorsuale: non attiva

In caso di mancato pagamento e diritto alla comunicazione di inesigibilità i Diritti di cui alla Tabella C verranno richiesti proporzionalmente al credito vantato dagli Enti A, B, C che pertanto beneficeranno dell'azione messa in atto a favore di una pluralità di Enti. In particolare l'Ente A vedrà tutelato un suo credito con la procedura cautelare proprio grazie all'accorpamento dei debiti in quanto, visto l'importo di debito, GEC avrebbe potuto procedere alla comunicazione di inesigibilità senza poter iscrivere il fermo.

Per le posizioni per le quali i tentativi di recupero sono risultati del tutto infruttuosi, GEC trasmette all'Ente apposito elenco (Comunicazione di Inesigibilità) nel quale indica l'attività svolta per il recupero coattivo delle quote in coerenza con le prescrizioni previste dalla tabella A del presente disciplinare. La presentazione delle Comunicazioni di inesigibilità avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di trasmissione della Lista di Carico.

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

Decorsi 180 gg. dalla presentazione della comunicazione di inesigibilità di cui sopra, la GEC riterrà automaticamente discaricate le quote ivi comprese; nel medesimo termine l'Ente può richiedere alla GEC di rendere disponibile la documentazione attestante l'attività svolta per il campione di quote sulle quali intende esercitare il controllo di merito; la documentazione verrà messa a disposizione entro il termine di 60 gg. dalla richiesta.

In caso di formale provvedimento di diniego al discarico, sia per il mancato rispetto delle condizioni sotto riportate per l'esercizio del diritto al discarico, sia per la mancata consegna della documentazione attestante l'attività svolta a seguito della richiesta da parte dell'Ente, GEC Spa si impegna a corrispondere entro trenta giorni dalla formale comunicazione di diniego al discarico un ottavo dell'importo per il quale l'Ente ha esercitato il diniego.

L'Ente si impegna a concedere il discarico per inesigibilità in presenza di:

- Espletamento delle attività di cui alla Tabella A.
- Mancata notifica per cause non imputabili a GEC Spa sulla base di quanto definito all'art. 3.
- Procedure concorsuali, decesso di persone fisiche, cessazione di persone giuridiche verificatesi prima del realizzarsi del presupposto di imposta.
- Prescrizione del credito per cause non imputabili a GEC (rif. art. 1 del presente disciplinare).

Si precisa che nel caso in cui una partita non sia riscuotibile ai sensi di Legge (mancanza del presupposto, sanzioni amministrative non trasmissibili agli eredi, ecc...) GEC procederà al discarico d'ufficio dandone tempestiva e dettagliata notizia all'Ente.

Per debiti compresi nella fascia 1 di cui alla Tabella A allegata

Trascorsi 180 gg. dalla data di perfezionamento della notifica, il procedimento di riscossione coattiva si esaurisce e GEC ha titolo a richiedere all'Ente il discarico tramite presentazione della domanda di inesigibilità in caso di mancata riscossione.

Per debiti compresi nella fascia 2 di cui alla Tabella A allegata

L'attivazione del fermo amministrativo prevede l'accesso al PRA per verificare la presenza di Beni Mobili Registrati (autoveicoli/motoscafi) di proprietà del soggetto debitore:

- In caso di visura negativa GEC presenta comunicazione di inesigibilità.
- In caso di visura positiva GEC provvede ad attivare la procedura di iscrizione di fermo amministrativo secondo le normative vigenti.

Decorsi 180 gg dall'avvenuta iscrizione del fermo amministrativo senza che sia intervenuto il pagamento da parte del soggetto debitore GEC è autorizzato a presentare comunicazione di inesigibilità con conseguente revoca d'ufficio del fermo decorsi tutti i termini previsti dall'art.4 del presente disciplinare.

Per debiti compresi nella fascia 3 di cui alla Tabella A allegata

Oltre a quanto descritto nel paragrafo precedente in relazione alla procedura di Iscrizione di Fermo di Beni Mobili Registrati, GEC procede a una indagine istruttoria, se necessario con la collaborazione dell'Ente, al fine di evidenziare la sussistenza in capo al debitore di un rapporto di lavoro dipendente (INPS escluso) o di eventuali ulteriori crediti nei confronti di terzi (fitti e pigioni).

- In caso di istruttoria negativa GEC presenta comunicazione di inesigibilità.
- In caso di istruttoria positiva GEC attiva il pignoramento diretto presso terzi; se nel corso del procedimento venissero a mancare i presupposti per la continuità dell'azione (cessazione del rapporto di lavoro, decesso, irreperibilità, etc.) GEC presenterà comunicazione di inesigibilità.

Per debiti compresi nella fascia 4 di cui alla Tabella A allegata

Oltre a quanto descritto nei paragrafi precedenti in relazione alla procedura di Iscrizione di Fermo di Beni Mobili Registrati e Pignoramento c/o Terzi GEC si impegna ad individuare, in condivisione con l'Ente, i soggetti debitori da aggredire con il pignoramento mobiliare tramite gli Ufficiali di Riscossione dipendenti

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

GEC Spa. Laddove si riscontri l'irreperibilità assoluta del contribuente (e non la momentanea assenza – irreperibilità relativa) l'ufficiale della riscossione redige verbale di pignoramento negativo per irreperibilità. Nel caso in cui l'accesso sia possibile l'ufficiale della riscossione individua i beni pignorabili e, laddove non presenti, redige verbale di pignoramento negativo per nullatenenza, diversamente procede al pignoramento dei beni individuati che possono configurarsi sufficienti o meno a garantire il credito per cui si procede. Se, a seguito di 3 accessi in ore diverse, anche nella stessa giornata, non viene reperito il debitore, l'ufficiale provvede a redigere il verbale di porta chiusa con azzeramento dei diritti di procedura. A fronte di esito negativo del pignoramento mobiliare e/o qualora la vendita non vada a buon fine e/o la somma ricavata non sia sufficiente, GEC eseguirà un'ulteriore verifica per interventi in esecuzione e in caso di esito negativo l'attività del Concessionario si conclude con la presentazione della comunicazione di inesigibilità.

Per debiti compresi nella fascia 5 di cui alla Tabella A allegata:

Oltre a quanto previsto ai paragrafi precedenti, GEC provvede all'attivazione dell'iscrizione ipotecaria tramite accesso all'Agenzia del Territorio (SISTER) per verificare la presenza di Beni Immobili di proprietà del soggetto debitore.

- In caso di visura negativa GEC presenta comunicazione di inesigibilità.
- In caso di visura positiva GEC provvede ad intraprendere il procedimento di iscrizione ipotecaria in base alla normativa vigente; successivamente all'iscrizione dell'ipoteca e su istanza dell'Ente la GEC provvederà ad attivare la vendita immobiliare nel rispetto dei limiti di importo previsti dalla Legge con l'eventuale supporto di legali esterni; se nel corso del procedimento venissero a mancare i presupposti dell'azione GEC presenterà comunicazione di inesigibilità.

Contenzioso giudiziale

La GEC provvederà a costituirsi nei giudizi promossi dai contribuenti esclusivamente sugli atti dalla medesima emessi e relativamente ai vizi propri dell'atto. Sarà compito dell'Ente predisporre la difesa nel caso in cui il ricorso verta nel merito degli atti emessi direttamente dall'Ente (es. accertamenti, sanzioni, ecc..).

Nel caso in cui sia necessaria per Legge l'assistenza tecnica di un legale iscritto all'Albo, GEC provvederà ad avvalersi del proprio legale.

Procedure Concorsuali

Sulla base delle informazioni ricevute, GEC gestisce direttamente l'attività di insinuazione in procedura concorsuale per i debiti di fascia 3 e superiori. Nel caso in cui l'Ente ritenga opportuna l'insinuazione di crediti anche per gli importi compresi nella fascia 1 e/o 2 provvederà a trasmettere formale incarico alla GEC. Tale ultima precisazione in quanto l'Ente possa giudicare l'opportunità di procedere in relazione al rimborso spese spettante alla GEC di cui alla Tabella "C" in caso di procedura infruttuosa.

5-Rendicontazione attività e servizi WEB

GEC si impegna a mantenere attivo un servizio web tramite il quale possa avvenire, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza della protezione dei dati personali:

- la rendicontazione delle riscossioni;
- il dettaglio dei riversamenti effettuati.

La GEC trasmette, anche tramite posta elettronica, entro il 31 dicembre di ogni anno, un elenco nel quale viene indicato, con riferimento alle liste di carico consegnate, il dettaglio delle singole posizioni e lo stato delle procedure di riscossione coattive ancora in corso.

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

6 - Sospensione della riscossione ex art. 1, c. 537-542 Legge Stabilità 2013

La GEC provvede a sospendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme affidate, ove pervenga una dichiarazione da parte del debitore ex art. 1, comma 538, Legge di Stabilità 2013, finalizzata ad evidenziare una causa di inesigibilità del credito.

GEC, entro dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore, trasmette all'ente creditore la dichiarazione stessa e la relativa documentazione allegata, al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorsi ulteriori sessanta giorni l'ente creditore è comunque tenuto a fornire una risposta. Essa è inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata e potrà :

- confermare al debitore la correttezza della documentazione prodotta e contestualmente trasmettere in via telematica alla GEC il provvedimento di sospensione o sgravio;
- avvertire il debitore dell'inidoneità di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone anche in questo caso immediata notizia al soggetto incaricato della riscossione, per la ripresa dell'attività di recupero del credito di cui trattasi.

Nel caso in cui l'ente creditore non invii la predetta comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta - e ove manchino i conseguenti flussi informativi nei confronti dell'incaricato della riscossione, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto; GEC è considerata automaticamente scaricata dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente i corrispondenti importi.

7. Gestione delle rateazioni

GEC gestisce le rateizzazioni autorizzate singolarmente dall'Ente con un massimo di 72 rate mensili.

GEC, a seguito di verifica del rispetto dei presupposti, provvede a comunicare all'Ente e al contribuente l'attivazione del piano rateale. Nel caso in cui il debitore ometta il versamento di oltre due rate consecutive perderà automaticamente il beneficio della rateizzazione concessa.

Nel caso in cui l'istanza di rateizzazione pervenga agli Uffici GEC successivamente all'attivazione di qualsiasi procedura esecutiva o cautelare, GEC provvederà a richiedere all'Ente formale autorizzazione alla cancellazione degli atti esecutivi e contestuale rimborso delle spese sostenute. In mancanza di tale autorizzazione NON sarà possibile attivare la rateizzazione. In questa ipotesi, in caso di successivo inadempimento da parte del contribuente al piano rateale, l'Ente si impegna a concedere il discharge delle somme residue.

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

TABELLA A – PROCEDURE CAUTELARI ED ESECUTIVE PER LIMITI DI IMPORTO

FASCIA DI IMPORTO		ATTIVITA' ESECUTIVA E CAUTELARE						
		SOLLECITO (ex. Art. 1, c. 544, 555 Legge Stabilità 2013)	FERMO AMM.VO	PIGNORAMENTO C/O TERZI	INSINUAZIONE IN PROCEDURE CONCURSUALI	PIGNORAMENTO MOBILIARE*	INTERVENTI IN ESECUZIONE	IPOTECA
1	0 - 100 euro	X	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2	100 - 1000 euro	X	X	-----	-----	-----	-----	-----
3	1000 - 5000 euro	-----	X	X	X	-----	-----	-----
4	5.000 - 20.000 euro	-----	X	X	X	X	X	-----
5	> 20.000 euro	-----	X	X	X	X	X	X

* si precisa che il servizio di Pignoramento Mobiliare tramite Ufficiali di Riscossione viene concordato su un campione di soggetti debitori in comune accordo con l'Ente

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

TABELLA "B" – Corrispettivo del servizio

DESCRIZIONE		COSTO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	COSTO A CARICO DELL'ENTE
SOLLECITO PREINGIUNZIONE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO	SPESE DI NOTIFICA	Le spese di notifica sono poste a carico dei contribuenti ai sensi del D.M.E.F. 12/09/2012 (Notifica A.R. pari a euro 5,18 - Notifica A.G. pari a euro 8,75) e, in caso di pagamento, riversate all'Ente	Le spese di notifica sono poste a carico dell'Ente applicando l'importo calcolato sulla base del D.M.E.F. 12/09/2012 per ogni atto postalizzato. Le relative modalità di contabilizzazione saranno puntualmente dettagliate in fase di definizione del contratto stipulato tra le parti. Qualora Poste Italiane applichi una manovra tariffaria degli A.G. e degli A.R. il costo totale delle spese di notifica sarà adeguato.
	COMPENSO DEL SERVIZIO	-----	Euro 5,00 ¹ per atto postalizzato - tale importo viene fatturato mensilmente sulla base del numero di atti postalizzati
COMUNICAZIONE IN POSTA ORDINARIA (es.: sollecito ex. Art. 1, c.544,555 Legge Stabilità 2013)	COMPENSO DEL SERVIZIO	-----	- Posta prioritaria: euro 1,55 per ogni atto postalizzato compresi i costi di recapito tale importo viene fatturato mensilmente sulla base del numero di atti postalizzati
ATTI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA / PROCEDURE ESECUTIVE E CAUTELARI di cui alla Tabella "A"	RIMBORSI E DIRITTI DI PROCEDURA	In caso di pagamento grava sul contribuente il rimborso spese previsto dalla Tabella Ministeriale DM 21 Novembre 2000 (tab C. di seguito allegata), oltre alle spese di notifica degli atti della riscossione coattiva, diversi dall'ingiunzione, ai sensi del D.M.E.F. 12/09/2012	In caso di procedura infruttuosa e di conseguente presentazione delle domande di inesigibilità, nei limiti delle attività previste dalla tabella "A", grava sull'Ente il rimborso spese previsto dalla Tabella Ministeriale "C" allegata alla presente Convenzione (Rimborso Spese Procedure Esecutive: art. 17 D.Lgs 112/1999 - DM 21 Novembre 2000) oltre il rimborso delle spese postali di cui al D.M.E.F. 12/09/2012
COSTITUZIONE DIRETTA IN GIUDIZIO	COMPENSO DEL SERVIZIO	-----	euro 50,00 a titolo di rimborso a forfait per la gestione della pratica
I compensi indicati in tabella sono soggetti ad IVA se dovuta in termini di Legge			

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

TABELLA "C" – RIMBORSI SPESE (rif.D.M. 21 novembre 2000)

6-2-2001

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 30

ALLEGATO A

TABELLA DEI RIMBORSI PER LE SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE

1. Pignoramento mobiliare	L. 36.000
2. Pignoramento presso terzi (compresi fitti e pigioni)	L. 54.000
3. Pignoramento immobiliare o di mobili registrati	L. 350.000
4. Surroga	L. 36.000
5. Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali	L. 300.000
6. Incanto mobiliare	L. 18.000
7. Vendita a trattativa privata	L. 24.000
8. Incanto immobiliare	L. 80.000
9. Iscrizione di causa a ruolo	L. 16.000
10. Per ogni udienza davanti al giudice	L. 80.000
11. Progetto di attribuzione del ricavato	L. 54.000
12. Richiesta di registrazione	L. 16.000
13. Asporto per procedure eseguite nell'aggregato urbano	L. 50.000
14. Asporto per procedure eseguite fuori dall'aggregato urbano	L. 80.000
15. Deposito:	
a) di autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:	
- con portata fino a 25 q.li	L. 5.500 giornaliera
- con portata fino a 35 q.li	L. 6.500 giornaliera
- con portata oltre i 35 q.li	L. 12.000 giornaliera
- di rimorchi ed autocarri con motrici	L. 20.000 giornaliera
b) di autoveicoli:	
- con valore fino a L. 5.000.000	L. 42.000 per i primi 30 gg + L. 1.500 al g. per i successivi
- con valore superiore a L. 5.000.000	L. 55.000 per i primi 30 gg + L. 2.500 al g. per i successivi
c) di altri beni	
- con valore fino a L. 5.000.000	L. 60.000 per i primi 30 gg + L. 1.200 al g. per i successivi
- con valore superiore a L. 5.000.000	L. 96.000 per i primi 30 gg + L. 2.400 al g. per i successivi
16. Iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati	L. 60.000
17. Revoca del fermo amministrativo di beni mobili registrati	L. 24.000
18. Iscrizione ipotecaria	L. 300.000
19. Cancellazione ipotecaria	L. 110.000

Coefficienti di applicazione

La misura dei rimborsi di cui alla presente tabella si riferisce a crediti fino a L. 2.000.000;

per i crediti da L. 2.000.001	a L. 10.000.000	la misura è aumentata del	100%;
per i crediti da L. 10.000.001	a L. 100.000.000	la misura è aumentata del	200%;
per i crediti da L. 100.000.001	a L. 500.000.000	la misura è aumentata del	300%;
per i crediti da L. 500.000.001	a L.1.000.000.000	la misura è aumentata del	500%;
oltre a L. 1.000.000.000		la misura è aumentata del	1.000%.

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

TABELLA ATTIVITA' SVOLTE DA SOGGETTI ESTERNI SOGGETTE A RIMBORSO SPESE

PROCEDURE	ATTIVITA'
<i>Pignoramento mobiliare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Stima dei beni pignorati • Opera di specialisti per accesso forzato • Assistenza forza pubblica
<i>Pignoramento immobiliare</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta certificati ipotecari • Richiesta certificati catastali • Perizia Ufficio Tecnico Erariale • Pubblicità a mezzo manifesti • Pubblicità a mezzo stampa
<i>Pignoramento presso terzi</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Assistenza legale
<i>Giudizio di accertamento</i>	• " "
<i>Opposizioni giudiziarie</i>	• " "
<i>Procedure concorsuali</i>	• " "
<i>Intervento in esecuzione immobiliare</i>	• " "

1. In caso di attivazione di esecuzioni mobiliari/immobiliari secondo il rito civilistico e solamente in caso di procedura infruttuosa, GEC potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'assistenza legale.
2. In caso di costituzione in giudizio per cause in cui è necessaria l'assistenza di legali iscritti all'Albo degli Avvocati, GEC provvede a richiedere il rimborso delle spese sostenute a piè di lista.
3. Nel caso in cui le tabelle di cui al DM 21/11/2000 dovessero subire adeguamenti e/o modifiche le stesse si intenderanno automaticamente recepite dal presente contratto. Sarà onere di GEC comunicare all'Ente le eventuali nuove tariffe previste dalla Legge.

Timbro e Firma ENTE

Timbro e Firma GEC

